

Numero: 966/AV3

Data: 20/07/2018

Pag.

# DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA AREA VASTA 3 N. 966/AV3 DEL 20/07/2018

Oggetto: P. L. / EX Z.T. 8 - RICORSO TRIB. MACERATA SEZ. LAV. N. 359/00 R.G. - RICORSO CORTE APPELLO ANCONA SEZ. LAV. N. 344/07 R.G. - SALDO ONORARIO AVV.TI ANDREA CALZOLAIO E CARLO ALBERTO NICOLINI.

# IL DIRETTORE DELLA AREA VASTA 3

· . - . -

**VISTO** il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

**RITENUTO**, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

**VISTA** l'attestazione dei Dirigenti dell'U.O.C. Contabilità e Bilancio e dell'U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione;

#### -DETERMINA-

- Di liquidare all'Avv. Carlo Alberto Nicolini la somma complessiva pari ad € 20.613,62, al lordo della ritenuta d'acconto, a saldo, come da fattura n. 22/PA del 09/07/18 e all'Avv. Andrea Calzolaio la somma complessiva pari ad € 15.052,98, al lordo della ritenuta d'acconto, a saldo, come da fattura n. 31/PA del 25/06/18, a titolo di onorario per l'attività professionale dagli stessi resa a favore dell'Ente, nell'ambito della causa n. 359/00 R.G., promossa dinnanzi al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro e della causa n. 344/07 R.G. promossa dinnanzi alla Corte d'Appello di Ancona, da P. L. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), contro la ex Z.T. n. 8 di Civitanova Marche, come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l'autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2018/8/1, NdC 02.02.03.01.03 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente".
- 3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all'U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell'Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza.

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA 3
Dott. Alessandro Maccioni



Numero: 966/AV3

Data: 20/07/2018

Pag. **2** 

## Per il parere infrascritto:

## U.O.C. SUPPORTO AL CONTROLLO DI GESTIONE E U.O.C. CONTABILITA' E BILANCIO

Si attesta la copertura economica della spesa prevista nel documento istruttorio con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza.

U.O.C. Supporto al Controllo di Gestione Sig. Paolo Gubbinelli U.O.C. Contabilità e Bilancio Dott.ssa Lucia Eusebi

La presente determina consta di n. 5 pagine di cui n. 0 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.



Numero: 966/AV3

Data: 20/07/2018

Pag.

### - DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

## U.O.C. SUPPORTO AL LEGALE, CONTENZIOSO ED ASSICURATIVO

#### □ Normativa ed atti di riferimento:

- ➤ Deliberazione del Direttore Generale ASL 8 n. 477 del 13/06/00;
- Determina del Direttore Generale ASUR n. 493 del 26/05/10;
- > Sentenza Tribunale di Macerata, Sez. Lav. n. 559/06;
- Sentenza Corte d'Appello di Ancona, Sez. Lav. n. 791/11;
- D.M. n. 127/04.

## **□** Motivazione:

Con ricorso n. 359/00 R.G., promosso dinnanzi al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, la Dott.ssa P. L. (si riportano le sole iniziali dei nomi e dei cognomi, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), chiedeva che il Giudice dichiarasse nullo, illegittimo e comunque contra ius il licenziamento intimatole dall'Ente e, per l'effetto, lo condannasse a reintegrarla immediatamente nel posto di lavoro e a corrisponderle a titolo di risarcimento danni la somma pari a lire 39.000.000, pari a cinque mensilità, in base alla media calcolata sugli stipendi del 1998, comprensiva di contributi assistenziali e previdenziali. In subordine, la ricorrente chiedeva altresì che venisse dichiarato illegittimo il trasferimento disposto con delibera n. 991/98 dall'Ospedale di Recanati a quello di Civitanova Marche e che pertanto venisse reintegrata presso il Punto di Primo Intervento del presidio di Recanati, nelle mansioni già ivi esercitate.

L'Ente si costituiva in giudizio, con l'assistenza dell'Avv. Andrea Calzolaio e, unitamente e disgiuntamente, dell'Avv. Carlo Alberto Nicolini, come da deliberazione del Direttore Generale ASL 8 n. 477 del 13/06/00.

All'esito del giudizio, il Giudice del Lavoro ha pronunciato la sentenza n. 559 del 17/10/06, con cui:

- a) ha dichiarato la nullità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 22/10/99 e per l'effetto condannato la Z.T. 8 e l'ASUR al ripristino immediato della ricorrente nel posto di lavoro nelle mansioni già esercitate, nonché al pagamento di un risarcimento pari ad € 20.141,82 (cinque mensilità), oltre interessi decorrenti dal giorno del licenziamento al saldo;
- b) ha dichiarato l'illegittimità del trasferimento disposto con delibera n. 991 del 30/10/98 e per l'effetto ha ordinato che il ripristino nel posto di lavoro della ricorrente fosse avvenuto presso il Presidio Ospedaliero di Recanati, Punto di Primo Intervento, nella mansioni già esercitate;
- c) ha condannato la Z.T. 8 e l'ASUR al pagamento delle spese di lite e di consulenza.

Con ricorso n. 344/07 R.G., promosso dinnanzi alla Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro, la Dott.ssa P. L. chiedeva la riforma della sentenza n. 559/06 del Tribunale del Lavoro, nella parte in cui riconosceva alla lavoratrice solo cinque mensilità a titolo di risarcimento del danno e, per l'effetto, la condanna dell'Ente a riconoscere in suo favore tutti gli emolumenti stipendiali, contributivi e previdenziali, così come previsto dall'art. 18 della L. n. 300/70, dal momento del licenziamento illegittimo a quello della pronuncia giudiziale di reintegra, quantificati e quantificabili in € 506.103,18. La ricorrente chiedeva altresì il ricalcolo delle spese di lite liquidate in suo favore in primo grado.

L'Ente decideva di costituirsi anche in questo secondo grado di giudizio, confermando l'incarico difensivo unitamente e disgiuntamente agli Avv.ti Andrea Calzolaio e Alberto Nicolini, come da determina n. 493/ASUR del 26/05/10. La difesa dell'Ente chiedeva alla Corte d'Appello, in accoglimento dell'appello incidentale e quindi in riforma della sentenza di primo grado, di respingere l'impugnazione proposta dalla



Numero: 966/AV3

Data: 20/07/2018

Pag.

Dott.ssa L. P. avverso il licenziamento intimatole in data 22/10/99, dichiarando non dovuti i crediti e quant'altro riconosciuto con la sentenza di primo grado; di dichiarare cessata la materia del contendere, ovvero dichiarare la sopravvenuta carenza di interesse di agire, ovvero respingere l'impugnazione proposta dalla ricorrente nei confronti del provvedimento disposto con delibera n. 991/98; rigettare l'appello principale.

La Corte d'Appello, con sentenza n. 791/11, ha:

- a) respinto l'appello incidentale;
- b) in parziale riforma della sentenza impugnata, condannato l'Ente al pagamento in favore dell'appellante del risarcimento del danno retributivo pari a complessivi € 388.520,82, detratte le cinque mensilità già riconosciute, oltre interessi legali ed eventuale rivalutazione monetaria come per legge;
- c) liquidato le spese processuali di primo grado in favore dell'appellante nella somma di € 6.100,00 per onorari ed € 2.500,00 per diritti;
- d) posto a carico dell'Ente gli oneri della CTU, rinnovata in appello;
- e) condannato l'appellata alla refusione all'appellante delle spese del grado, liquidate in € 5.700,00 per onorari, € 2.000,00 per diritti, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e Cap come per legge;
- f) confermato nel resto la sentenza impugnata.

Con determina del Direttore AV3 n. 881 del 18/06/12, l'Ente ha provveduto a dare esecuzione alla predetta sentenza.

I legali dell'Ente, esaurita la loro attività professionale, hanno richiesto il pagamento a saldo delle proprie competenze, quantificate in complessivi € 32.955,42 (incluso il rimborso forfettario delle spese ed esclusi Iva, Cap e RA), di cui € 19.773,25 di competenza dell'Avv. Nicolini ed € 13.182,17 di competenza dell'Avv. Calzolaio.

Gli avvocati, nella quantificazione delle spese legali, hanno fatto riferimento alle tariffe professionali approvate con D.M. n. 127 dell'08/04/04, considerato che l'abrogazione delle tariffe disposta dall'art. 15 del D.L. n. 1 del 24/01/12 (convertito in L. n. 27 del 24/03/12), in virtù del principio tempus regit actum, non riguarda il contenzioso di cui si tratta, promosso, svoltosi e concluso antecedentemente all'entrata in vigore del D.L. 24/01/12. Gli importi richiesti sono ricompresi nei limiti dei valori individuati dal D.M. n. 127/04 per lo scaglione di riferimento che, nel caso di specie, è corrispondente al valore di controversia "indeterminabile e particolare importanza".

Considerato che, al tempo del conferimento degli incarichi di cui si tratta, contrariamente a quanto accade oggi, non era "codificato" un percorso per la determinazione preventiva del compenso, è stato chiesto al predetto legale di valutare la possibilità di una riduzione delle parcelle, come quantificate nelle note spese trasmesse, anche in considerazione delle perduranti esigenze di contenimento della spesa pubblica.

Entrambi i legali si sono resi disponibili ad applicare una riduzione del 10%, per cui in data 09/07/18 l'Avv. Nicolini ha emesso la fattura n. 22/PA, di importo pari ad € 20.613,62 (detratto un acconto già corrisposto di € 1.549,37, per cui era stata emessa la fattura n. 191/00), come di seguito meglio specificato:

| - | Imponibile (detratto acconto fatt. n. 191/00):       | € 16.246,55 |
|---|--|-------------|
| - | Cap (4%):  | € 649,86    |
| - | Iva (22% - split payment ex art. 17 ter DPR 633/72): | € 3.717,21  |
| - | Totale lordo:  | € 20.613,62 |
| - | Ritenuta acconto:                                    | € 3.249,31  |
| - | Totale:  | € 17.364,31 |
| - | Totale da corrispondere:                             | € 13.647,10 |

Anche l'Avv. Calzolaio, in data 25/06/18, ha emesso la fattura n. 31/PA, di importo pari ad € 15.052,98, come di seguito meglio specificato:

| - | Imponibile:  | € 11.863,95 |
|---|--|-------------|
| - | Cap (4%):  | € 474,56    |
| - | Iva (22% - split payment ex art. 17 ter DPR 633/72): | € 2.714,47  |
| - | Totale lordo:  | € 15.052,98 |



Numero: 966/AV3

Data: 20/07/2018

Pag. **5** 

Ritenuta acconto: € 2.372,79
 Totale: € 12.680,19
 Totale da corrispondere: € 9.965,72

#### □ Esito dell'istruttoria:

Per quanto sopra esposto, attestata la regolarità tecnica e la legittimità del proponendo atto, si propone al Direttore di Area Vasta l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) Di liquidare all'Avv. Carlo Alberto Nicolini la somma complessiva pari ad € 20.613,62, al lordo della ritenuta d'acconto, a saldo, come da fattura n. 22/PA del 09/07/18 e all'Avv. Andrea Calzolaio la somma complessiva pari ad € 15.052,98, al lordo della ritenuta d'acconto, a saldo, come da fattura n. 31/PA del 25/06/18, a titolo di onorario per l'attività professionale dagli stessi resa a favore dell'Ente, nell'ambito della causa n. 359/00 R.G., promossa dinnanzi al Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro e della causa n. 344/07 R.G. promossa dinnanzi alla Corte d'Appello di Ancona, da P. L. (si riportano le sole iniziali del nome e del cognome, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii.), contro la ex Z.T. n. 8 di Civitanova Marche, come più specificatamente riportato nel documento istruttorio, allegato e parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) Di dare atto che la spesa prevista nella presente determina sarà fronteggiata con gli accantonamenti effettuati nei bilanci di rispettiva competenza, secondo l'autorizzazione di spesa AV3ALTRO/2018/8/1, NdC 02.02.03.01.03 "Fondo rischi per contenzioso personale dipendente".
- 3) Di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo, ai sensi dell'art. 4 della Legge 412/91 e dell'art. 28 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 4) Di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.
- 5) Di trasmettere, altresì, il presente atto all'U.O.C. Supporto al Legale, Contenzioso ed Assicurativo dell'Area Vasta n. 3, per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE Dott.ssa Adriana Carradorini

Il responsabile del procedimento Dott.ssa Monica Maccari

- ALLEGATI -

Nessun allegato.